

L'AGEVOLAZIONE PER GLI SPORTIVI VERRÀ CONCESSA E POI, NEL CASO, RICHIESTA INDIETRO

Persi i requisiti lo sgravio fiscale si restituisce

L'agevolazione per gli impatriati verrà concessa da subito ai club e, nel caso venisse meno il requisito obbligatorio dei due anni di residenza in Italia, dovrà essere restituita. Essa potrà essere applicata anche ai casi di prestito con diritto di riscatto, sempre che i requisiti siano rispettati. Per goderne non è necessario aver già avuto la residenza in Italia. In generale, si attende un ulteriore intervento dell'Agenzia delle entrate per chiarire tutti gli aspetti operativi dell'incentivo introdotto dal decreto crescita (si veda *ItaliaOggi* del 28/12).

Il decreto ha ampliato quanto già previsto dall'art. 16 del dlgs 147/2015, che limitava il beneficio a laureati e dirigenti. Tuttavia, per poter godere del beneficio devono essere soddisfatte tre condizioni: i lavoratori non devono esser stati residenti in Italia nei due anni precedenti il trasferimento; devono mantenere la residenza in Italia almeno per due anni e devono svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Nel caso del secondo requisito, esistono alcune criticità in particolare per gli atleti. Questo perché spesso, anche a fronte di contratti pluriennali, non è infrequente che il rapporto si interrompa prima, ad esempio già dopo un anno. In questo contesto, merita sottolineare che l'art. 3 del decreto 26 maggio 2016 (di attuazione del dlgs n. 147/2015) prevede che il beneficiario degli incentivi decada dal diritto laddove la residenza in Italia



Da *ItaliaOggi* del 28 dicembre 2019

non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvederà al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. Ulteriori riflessioni merita il caso del prestito, con e senza obbligo di riscatto. Pensiamo al calciatore che arriva per giocare in Italia in prestito da una squadra estera, con contratto con la squadra italiana depositato in Lega di durata triennale, ma con un accordo di prestito sino al 30 giugno 2020, con «diritto» di riscatto da parte della società italiana «cessionaria». In questa ipotesi, in presenza di un diritto unilaterale da parte della società cessionaria di riscattarlo (su cui il calciatore non può incidere), sembra ragionevole ritenere l'agevolazione applicabile. Ulteriori problemi possono sorgere nel caso il lavoratore mantenga la residenza in Italia per i due anni, ma non maturi redditi per tutti i 24 mesi. Sul punto la norma non fornisce alcuna

spiegazione e, quindi, è auspicabile un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle entrate. Comunque, visto che la disposizione parla di attività da svolgere prevalentemente sul territorio italiano, potrebbe ritenersi applicabile il regime di favore anche a quel giocatore che lavora in Italia per un periodo inferiore a un biennio, ma vi mantiene la residenza per due anni o più. Un altro aspetto da chiarire riguarda la necessità, per godere del beneficio, di aver già avuto o meno la residenza in Italia. Nell'ipotesi dello sportivo proveniente dall'estero che non sia mai stato prima residente in Italia il regime è applicabile.

Nell'ipotesi di sportivo di ritorno da un distacco all'estero, si sono succedute due interpretazioni. L'Ade, nella circolare n. 17/E/2017, con cui ha fornito chiarimenti sul regime previgente dettato dal dlgs 147/2015, escludeva dall'agevolazione i soggetti di ritorno da un distacco all'estero, in quanto «il loro rientro si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma». L'Agenzia è intervenuta, con le successive risoluzioni n. 45/E/2018 e n. 76/E/2018, per mitigare la propria posizione definendo applicabile l'agevolazione anche nel caso in cui il (ri)trasferimento in Italia sia stato eseguito non in virtù di un preesistente obbligo ma a seguito di nuove negoziazioni.

Francesca Solinas, studio legale Martinez & Novebaci